



N. **16**

COPIA

COMUNE DI CODROIPO

PROVINCIA DI UDINE

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione Adunanza Prima di convocazione

OGGETTO: IMU ANNO 2015: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA.

L'anno **duemilaquindici** il giorno **due** del mese di **luglio** alle ore **19:00**, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale

Intervengono i signori

Marchetti Fabio	P	Zoratti Antonio	P
Di Natale Bruno	P	Della Schiava Fabio	P
Bertolini Flavio	P	Comisso Carla	P
Tomada Claudio	P	Bressanutti Claudio	A
Bianchini Giancarlo	P	Chiarcoffi Alessandro	P
Spada Sergio	P	De Clara Luca	P
Piacentini Walter	P	Montanari Fiammetta	P
De Rosa Vincenzo	P	Turcati Giorgio	P
Bozzini Ezio	P	Tosatto Raffaello	P
Francesconi Michelangelo	P	Gigante Daniele	P
Pittaro Patrizia	P		

Presenti 20 Assenti 1

Assiste il SEGRETARIO GENERALE **MANIAGO PAOLO**

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. **Marchetti Fabio** nella sua qualità di SINDACO del Comune di Codroipo ed espone l'oggetto iscritto all'ordine del giorno e sul quale sono stati espressi e pareri ai sensi del T.U.E.L. 267/2000.

Pareri resi ai sensi dell'art. 49, I° comma, del Dlgs. 18.08.2000 n. 267

Il Responsabile dell'Istruttoria

Il Funzionario Responsabile del Servizio Interessato

Codroipo, li 22-06-2015

F.to COMMISSO SILVANA

parere: **Favorevole**

Il Funzionario Responsabile del Servizio Ragioneria

Codroipo, li 22-06-2015

F.to COMMISSO SILVANA

parere: **Favorevole**

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL'AREA FINANZE TRIBUTI PROGRAMMAZIONE E BILANCI

Richiamato il comma 639 art. 1 della Legge stabilità 2014 L. 27 dicembre 2013 n. 147 che istituisce a decorrere dal 2014 l'Imposta Unica Comunale denominata IUC che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione dei servizi comunali;

Considerato che la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore degli immobili, e nella Tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;

Considerato che già con effetto dall'anno 2013, il gettito dell'imposta municipale propria è destinato interamente ai Comuni ad eccezione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

Visto il vigente Regolamento IMU approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 25.08.2014;

Considerato che il presupposto d'imposta dell'IMU è, analogamente all'ICI, il possesso di immobili di cui all'art. 2 del Dlgs 504/1992, ovvero dei fabbricati, terreni agricoli ed aree edificabili, ad esclusione dell'abitazione principale e relative pertinenze non appartenenti alle categorie catastali A1, A8, A9 come indicata nell'art. 13 comma 2 del Dlgs n.201/2011;

Premesso che ai sensi della L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'IMU non è dovuta per le abitazioni principali e a quelle ad esse assimilate e precisamente:

- le unità immobiliari adibite ad abitazioni principali e relative pertinenze non appartenenti alle categorie catastali A1, A8, A9;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. infrastrutture 22 aprile 2008;
- la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28 comma 1 del D.Lgs. n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Premesso inoltre che

- ai sensi dell'art. 13 del D.I. n. 201/2011 come modificato dal D.I. n. 47/2014 convertito dalla L. n. 80/2014 dal 2015 è assimilata all'abitazione principale una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà, usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata o data in

- comodato d'uso;
- ai sensi del vigente regolamento IMU è considerata abitazione principale anche l'unità posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Dato atto che

-l'aliquota base per gli oggetti d'imposta diversi dall'abitazione principale è pari allo 0,76 per cento, e che l'ente locale può variare in aumento o in diminuzione l'aliquota base fino a 0,3 punti percentuali;

-per l'abitazione principale ancora assoggettata all'imposta l'aliquota base è pari allo 0,4 per cento e la detrazione base è di 200,00 euro e che l'ente può variare in aumento o in diminuzione l'aliquota base fino a 0,2 punti percentuali;

-è intenzione dell'Amministrazione Comunale, su proposta dell'Assessore alle Attività produttive al fine di "stimolare" il comparto, applicare una riduzione dell'aliquota fino al massimo consentito dalla legge vigente per l'apertura di nuove attività commerciali in locali sfitti;

Visto che agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP, che non sono assimilati all'abitazione principale, si applica la sola detrazione d'imposta ma non l'aliquota ridotta per l'abitazione principale (art 1 comma 707 legge di stabilità 2014);

Alla luce di quanto sopra si stabiliscono le seguenti misure:

- **aliquota pari a 4,00 per mille e detrazione di 200,00 euro** per le abitazioni principali ancora assoggettate all'imposta ovvero l'unità immobiliari e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A1, A8, A9;
- **aliquota pari a 4,6 per mille** per le annualità di imposta 2015 e 2016 per gli immobili di categoria C/1 e C/3 che risultino sfitti e per i quali i proprietari stipulino nel periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2016 un contratto di affitto regolarmente registrato, per l'apertura di una nuova attività commerciale o artigianale. Il beneficio decade, per entrambe le annualità, in caso di recesso del contratto, chiusura o trasferimento dell'attività prima del 31/12/2016;
- **aliquota pari a 7,6 per mille** e detrazione e pari a 200,00 euro per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP, che non sono assimilati all'abitazione principale,
- **aliquota ordinaria pari al 7,6 per mille** per tutti gli altri fabbricati non compresi nei punti precedenti, terreni agricoli e aree edificabili;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 107 di data 12.05.2014 con la quale è stato nominato il Funzionario Responsabile della IUC nella persona del Responsabile dell'Area Finanze Tributi Programmazione e Bilancio Silvana Commisso;

Visto che la presente proposta deliberativa è stata esaminata dalla Commissione nella seduta del **25/06/2015**;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000;

Richiamato l'art. 42 del D.Lgs 267/2000 in merito alla competenza del Consiglio Comunale;

PROPONE

-di stabilire le seguenti aliquote e detrazione della IMU per l'anno 2015:

- **aliquota pari a 4,00 per mille e detrazione di 200,00 euro** per le abitazioni principali ancora assoggettate all'imposta ovvero l'unità immobiliari e pertinenze appartenenti alle categorie catastali A1, A8, A9 e relative pertinenze;
- **aliquota pari a 4,6 per mille** per le annualità di imposta 2015 e 2016 per gli immobili di categoria C/1 e C/3 che risultino sfitti e per i quali i proprietari stipulino nel periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2016 un contratto di affitto regolarmente registrato, per l'apertura di una nuova attività commerciale o artigianale. Il beneficio decade, per entrambe le annualità, in caso di recesso del contratto, chiusura o trasferimento dell'attività prima del 31/12/2016;
- **aliquota pari al 7,6 per mille e detrazione e pari a 200,00 euro** per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP, che non sono assimilati all'abitazione principale,
- **aliquota ordinaria pari al 7,6 per mille** per tutti gli altri fabbricati, terreni agricoli e aree edificabili.

- di dichiarare la presente immediatamente eseguibile e di pubblicarla entro 5 giorni dalla sua adozione ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, come sostituito dall'art. 17 comma 12, della L.R. 24.05.2004 n. 17.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione a fianco riportata esposta dall'assessore Francesconi;

VISTI i pareri sulla suddetta proposta, ai sensi del T.u.e.l. del 18.08.2000 n. 267;

SENTITI gli interventi dei vari consiglieri come da registrazione digitale in particolare: Turcati: esprime alcuni dubbi sugli effetti benevoli che potrebbero ricadere sugli esercenti attività produttive che potrebbero trarre beneficio indiretto solo se il proprietario dello stabile in affitto, pagando meno IMU gli fa lo sconto.

Comisso: preannuncia voto contrario.

Assente Gigante. (presenti 19)

Tosatto: lamenta che la manovra non aiuta gli esercenti ed è poco incisiva. Ritiene più incisivo intervenire sull'IMU nei terreni agricoli.

CON VOTI Favorevoli 13, contrari n. 6 (Comisso, Chiarcossi, De Clara, Montanari, Turcati e Tosatto) resi per alzata di mano,

D E L I B E R A

DI APPROVARE la proposta di cui a fianco, che si intende integralmente richiamata;

CON VOTI unanimi e favorevoli resi per alzata di mano,

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile e pubblicarla entro 5 giorni dalla data della sua adozione ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17 comma 12, della L.R. 24.05.2004 n. 17.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Marchetti Fabio

Il SEGRETARIO GENERALE
F.to MANIAGO PAOLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La sottoscritta certifica che copia della presente deliberazione è **affissa** all'Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi dal 03-07-15 al 18-07-15.

Codroipo, li 03-07-15

L'Impiegata Responsabile
F.to COMUZZI MARA

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Ai sensi dell'art. 23-ter del Decreto Legislativo n. 82 del 7/3/2005

Codroipo, li 03-07-15

L'Impiegata Responsabile
ai sensi dell'art.18 D.P.R. 445/2000
F.to COMUZZI MARA